



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 dicembre 2018
(OR. en)

14987/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0406 (NLE)**

**MAMA 202
MED 55
RHJ 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione da adottare
a nome dell'Unione europea
nel consiglio di associazione istituito
dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra,
in merito alla proroga di due anni delle priorità
del partenariato UE-Giordania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ("accordo") è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002¹.
- (2) In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate dal consiglio di associazione il 19 dicembre 2016, le parti ne hanno ribadito la validità quale documento di riferimento per consolidare ulteriormente il partenariato.
- (3) A norma dell'articolo 91 dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (4) Il consiglio di associazione deve adottare la decisione relativa alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania fino alla fine del 2020 mediante procedura scritta.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Giordania accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

**DECISIONE N. 1/2018
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA**

del ...

**che approva la proroga di due anni delle priorità
del partenariato UE-Giordania**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ("accordo"),

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) L'articolo 91 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 101 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
- (4) Con la decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016, il consiglio di associazione ha concordato le priorità del partenariato UE-Giordania per il periodo 2016-2018 nell'intento di consolidare il partenariato per sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania cercando nel contempo di affrontare anche l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.

- (5) In base a un riesame delle priorità del partenariato UE-Giordania, le parti hanno convenuto che le priorità del partenariato concordate nel 2016 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2020, e che le priorità del partenariato e il patto UE-Giordania ad esse allegato potranno essere ulteriormente riveduti, se del caso, nel periodo 2019-2020.
- (6) L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Giordania allegate alla sua decisione n. 1/2016 del 19 dicembre 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il consiglio di associazione

Il presidente
